

TAR Piemonte, Sezione I - Sentenza 16/06/2011 n. 626  
d.lgs 163/06 Articoli 84 - Codici 84.1

L'art. 84 comma 10, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, nella parte in cui dispone che per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, è posta a presidio dell'imparzialità della procedura di gara, onde evitare possibili collusioni tra commissari e concorrenti, ed è espressione dei più generali principi di imparzialità e di trasparenza (TAR Molise Campobasso, sez. I, 23.09.2009, n. 651) La ratio della norma è quella di impedire che la conoscenza anticipata, da parte dei concorrenti, dei membri della commissione giudicatrice possa falsare l'intera procedura di gara, influenzando sia (a monte) la decisione di partecipare o meno alla gara, sia (a valle) la concreta predisposizione delle offerte. Peraltro, proprio argomentando dalla ratio della prescrizione, è stato di recente affermato che qualora la nomina della commissione giudicatrice avvenga anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'intera procedura sarà viziata solo se, in concreto, sia rilevabile una incisione della indipendenza dei commissari e della discrezionalità delle loro valutazioni (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2011, n. 1784).